

**REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO
dell' OSSERVATORIO LOCALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO
DEL RONCO BIDENTE**

Art. 1 – Oggetto e durata

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio Locale per la Qualità del Paesaggio del Ronco-Bidente, in seguito citato "Osservatorio".
2. Qualora, per qualsiasi motivo, si ritenga opportuno o necessario cambiare nome all'Osservatorio, questo non comporterà modifiche al presente Regolamento. Il cambio di nome è deliberato dall'Assemblea.
3. L'Osservatorio ha natura partecipativa; esso è aperto all'adesione di altri comuni, enti e soggetti che ne richiedano di far parte, che deliberino, ove richiesta, l'adesione presso i propri organi amministrativi.
4. Il territorio di riferimento dell'Osservatorio coincide con la vallata del Ronco-Bidente dalla pianura all'Appennino.
5. La durata dell'Osservatorio è almeno triennale; la sua adesione alla rete regionale degli osservatori del Paesaggio avrà pari durata e potrà essere riconfermata.

Art. 2 – Adesione alla Rete Regionale degli Osservatori del Paesaggio

1. L'Osservatorio per il Paesaggio del Ronco Bidente aderisce alla Rete Regionale degli Osservatori del Paesaggio, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1701/2016. A tal fine l'Osservatorio si impegna a:
 - riconoscere l'Osservatorio Regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
 - recepire le indicazioni dell'Osservatorio Regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità dello stesso;
 - attuare il programma dell'Osservatorio Regionale per quanto di propria competenza;
 - partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio Regionale attraverso il Presidente o soci delegati.

Art. 3 - Finalità

1. L'Osservatorio per il Paesaggio non ha scopo di lucro.
2. In continuità con la Convenzione Europea del Paesaggio e con le finalità dell'Osservatorio Regionale, L'Osservatorio Locale per il Paesaggio favorisce la diffusione della cultura del paesaggio e promuove la qualità dei territori con l'obiettivo di dare supporto alle politiche e alle azioni per la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la promozione del territorio.
3. In particolare l'Osservatorio dovrà attivarsi per:
 - favorire il coordinamento tra i Comuni per sviluppare progettualità integrate e massimizzare le opportunità di sviluppo e tutela del territorio;
 - ricercare modalità di finanziamento per promuovere la conservazione e la fruizione pubblica dell'area; sviluppare progetti per partecipare a bandi di finanziamento
 - favorire una gestione coordinata e partecipativa dell'intero territorio favorendo sinergie tra aziende, associazioni enti e attività ricreative e commerciali;
 - favorire il monitoraggio partecipato della qualità del paesaggio e la segnalazione delle criticità;
 - produrre, raccogliere e rendere fruibili studi, analisi e raccolte di tipo storico, culturale, antropologico, naturalistico, idrografico, geologico, ecc. sull' area;
 - promuovere la realizzazione e la manutenzione di una rete escursionistica integrata.
 - promuovere la conoscenza e la fruizione del paesaggio e del territorio dell'Osservatorio



- promuovere la comunicazione coordinata di iniziative ed eventi dei Comuni aderenti in relazione al paesaggio e territorio.

Art. 4 – Oneri economici

1. Gli oneri economici generali per il funzionamento dell'Osservatorio sono ripartiti tra i comuni aderenti.
2. L'Osservatorio può ricevere elargizioni liberali, finanziamenti pubblici, finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e/o privati, anche in capo ai singoli comuni con destinazione specifica.
3. I costi per l'attuazione delle azioni/progetti del programma delle Attività possono essere reperiti tramite bandi e/o finanziamenti pubblici e/o privati, sponsorizzazioni o altre forme di raccolta fondi.

Art. 5 - Sede

1. L'Osservatorio Locale per il Paesaggio ha sede presso l'ex Acquedotto Spinadello in via Ausa Nuova 741, Selbagnone di Forlimpopoli.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, si ritenga opportuno o necessario cambiare sede, questo non comporterà modifiche al presente Regolamento. Il cambio di sede è deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Con l'insediamento del primo Consiglio Direttivo viene, inoltre, definito un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni formali da e per l'Osservatorio.

Art. 6 – Organi e durata delle cariche

1. L'Osservatorio si avvale per il proprio funzionamento dei seguenti Organi:
 - Assemblea
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
2. La partecipazione ad ogni organo o carica è gratuita.
3. Gli organi hanno durata triennale e hanno tutti la medesima decorrenza.
4. Ogni membro dei vari organi può essere rieletto senza limiti di mandati.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è formata da tutti i soggetti che hanno aderito all'Osservatorio, ogni soggetto partecipa all'assemblea con un rappresentante con diritto di voto. Altri rappresentanti possono partecipare come uditori. Soggetti esterni all'Osservatorio possono essere invitati alle assemblee con autorizzazione del Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente, che ne redige l'ordine del giorno e ne cura la convocazione. La convocazione avviene tramite pubblicazione via web e convocazione via mail o altro strumento elettronico tracciabile almeno 15 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. In casi eccezionali può essere disposta la convocazione di urgenza con preavviso comunque non inferiore ai 5 giorni.
3. L'Assemblea può deliberare se sono presenti almeno la metà dei soci, anche tramite delega.
4. Il membro dell'Assemblea impossibilitato a partecipare può delegare un altro membro della propria organizzazione, oppure un socio presente in assemblea. La delega deve essere scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.
5. L'Assemblea è il luogo di partecipazione, dialogo e confronto tra i soci, al fine di coordinare le azioni e promuovere sinergie tra i vari membri, pubblici e privati, coerenti con i fini dell'Osservatorio. Essa fornisce indirizzi, suggerimenti, indicazioni e sottolinea problemi e

criticità al Direttivo in funzione dell'elaborazione del programma delle attività dell'Osservatorio.

6. L'Assemblea si esprime sul Programma delle Attività, ne monitora l'andamento e valuta ulteriori azioni da mettere in campo.
7. Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti i membri in regola con l'adesione all'Osservatorio. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Le modifiche al regolamento con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - un membro per ciascuna delle Amministrazioni Comunali aderenti, indicato dalla Giunta Comunale di riferimento;
 - un membro per ciascuna delle altre Amministrazioni, Enti, Aziende Pubbliche aderenti, indicato dal proprio organo di competenza
 - Quattro membri scelti dall'Assemblea a rappresentare i soci non appartenenti alle precedenti categorie. Questi quattro membri vengono eletti a scrutinio segreto nella prima assemblea utile e votati dai soli soci non rientranti nelle prime due categorie.
2. Il compito del Consiglio Direttivo è quello di stilare il programma delle attività dell'Osservatorio in base anche alle indicazioni dell'Assemblea nonché mettere in campo le azioni necessarie per attuarlo.
3. Per attuare e/o stilare il programma, esso può coinvolgere le strutture comunali disponibili, i propri soci o anche tecnici e realtà esterne all'Osservatorio. Può anche individuare gruppi di lavoro interni ai soci dell'Osservatorio, esterni all'Osservatorio o anche misti.
4. Il Consiglio Direttivo promuove studi e analisi del territorio in tutti i suoi aspetti. Ha il compito di agevolare sinergie, dialogare con Enti ed Amministrazioni al fine di conoscere, tutelare, promuovere le peculiarità del paesaggio e del territorio.
5. Il Consiglio Direttivo garantisce la diffusione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Osservatorio, valutando l'opportunità di coinvolgere la cittadinanza anche nella fase di definizione del Programma delle Attività.
6. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente
7. Nell'impossibilità di un membro a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, può essere delegato, con delega scritta, un supplente del medesimo ente/soggetto, oppure un altro membro presente. Nessun membro può avere più di due deleghe.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente con le stesse modalità della convocazione dell'Assemblea.
9. Al consiglio direttivo possono partecipare esperti ed uditori esterni, senza diritto di voto, autorizzati dal Presidente.
10. In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può assumere decisioni di competenza dell'Assemblea Generale che saranno poi ratificate nella prima assemblea utile.
11. Il Consiglio Direttivo delibera con voto a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Presidente

12. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio; presiede le Assemblee e gli incontri del Consiglio direttivo. In caso di assenza, può delegare un membro del Consiglio Direttivo a svolgere le proprie funzioni.
13. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto fra i rappresentanti dei comuni aderenti, a maggioranza di almeno 2/3. Se dopo la terza votazione non si è raggiunto il quorum, si procede a maggioranza semplice.

14. La sua carica ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, il consiglio provvede a sostituirlo, ma la durata del mandato terminerà sempre con la decadenza del Consiglio.
15. Per un miglior funzionamento dell'Osservatorio, il Presidente può delegare ai membri del Consiglio Direttivo particolari mansioni.
16. Il Presidente nomina di volta in volta fra i presenti il Segretario Verbalizzante dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Programma delle Attività

1. L'Osservatorio opera sulla base di un Programma delle Attività che ha durata, di norma, triennale, salvo specifiche esigenze votate assieme al Programma stesso.
2. Il Programma delle Attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea. Eventuali richieste di modifica di alcune attività del piano o di aggiunta di nuove, emerse in assemblea e votate a maggioranza, vengono prese in considerazione del Direttivo che aggiorna il piano delle attività.
3. Il Programma delle Attività dovrà contenere l'elenco delle attività che si intendono realizzare, o proseguire, nei tre anni di validità dello stesso. Per ogni attività viene, inoltre, individuato uno o più referenti i quali si occuperanno della sua realizzazione. Agli stessi viene affidato il compito di individuare una rete di collaboratori per la realizzazione dell'attività, sia interni che esterni all'Osservatorio. Una volta approvato, è comunque possibile apportare modifiche o integrazioni al Programma. Le attività non concluse alla fine dell'anno vengono aggiornate all'anno successivo.

Art. 11 – Incompatibilità

1. L'Osservatorio, quale organo partecipativo, è aperto a tutti i soggetti e le realtà locali che abbiano finalità compatibili con il presente regolamento, concreto interesse verso la promozione e la tutela del paesaggio, e si riconoscano nelle finalità dell'Osservatorio. Pertanto non si individuano specifiche incompatibilità a farne parte, tranne quella di aver svolto attività contrarie alle finalità enunciate nel presente Regolamento. La verifica di incompatibilità viene svolta dal Consiglio Direttivo che può rigettare, motivandola, la richiesta di adesione.

Art. 12 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più membri dello stesso, ovvero dell'Assemblea.
2. La proposta di modifica viene vagliata dall'Assemblea in seduta plenaria e potrà essere votata durante la seduta stessa, ovvero in quella successiva qualora si ravvisi la necessità di effettuare degli approfondimenti.
3. Le modifiche al regolamento sono approvate con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Ove richiesto per legge, le modifiche al regolamento devono essere approvate dagli organi amministrativi competenti delle singole Amministrazioni e soggetti aderenti.